



**PROVINCIA  
DI PARMA**



**Accordo tra l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale (Parchi del Ducato) e la Provincia di Parma per la gestione coordinata tecnico-amministrativa del Centro Faunistico del Monte Fuso per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026.**

La **Provincia di Parma**, con sede in Parma, Viale Martiri della Libertà, n.15/a, Cod. Fisc. 80015230347, PEC protocollo@postacert.provincia.parma.it, rappresentata da \_\_\_\_\_, in attuazione del Decreto Presidenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024

(di seguito, per brevità, "PROVINCIA");

**E**

**l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale**, con sede legale in P.za Ferrari, 5 – 43013 Langhirano (PR), P.IVA e C.F. 02635070341, PEC protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it, rappresentata da \_\_\_\_\_, in attuazione dell'atto di Comitato Esecutivo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(di seguito, per brevità, "ENTE PARCHI")

**VISTO**

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm." ed in particolare l'art.15 "*Accordi fra pubbliche amministrazioni*" che disciplina la collaborazione tra Enti in attività di interesse comune;

la Legge 56/2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

la Legge Regionale 23 dicembre 2001, n.24 "*Riorganizzazione del Sistema Regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale delle Stirone e Piacenziano*";

**PREMESSO**

che l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato, nell'ambito della Legge di Assestamento di bilancio, le modifiche alla Legge Istitutiva del Parco Regionale Valli

del Cedra e del Parma (LR n.46/1995), ampliando il perimetro dell'area protetta (LR 13/2019, artt. 10, 12, 13).

che l'area oggetto di ampliamento occupa una superficie di 1.400 ettari ed è in parte ricadente nella ZSC IT 4020015 "Monte Fuso", interamente sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto inclusa nel Galassino denominato "Monte Fuso" (DM 431 del 01/08/1985);

che, all'interno del territorio sopra richiamato è presente l'Oasi faunistica del Monte Fuso, che include il "Centro Faunistico (già Parco Provinciale) del Monte Fuso";

che, a partire dal 2015 e fino al 2023, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e la Provincia di Parma hanno stipulato accordi ai sensi dell'art.15 della Legge 241/90 per la gestione coordinata del recinto faunistico che hanno prodotto risultati positivi e fluidità di azione, secondo attestazione congiunta di Provincia ed Ente Parchi;

### CONSTATATO

che la Provincia è titolare della proprietà, nonché di contratti di concessione d'uso e di affitto di terreni e fabbricati, costituenti il Centro Faunistico del Monte Fuso, incentrato sul recinto faunistico a scopo ornamentale istituito ai sensi della vigente legislazione regionale, ubicato sulla cima del monte Lavacchio, nel territorio della frazione di Scurano, nel comune di Neviano degli Arduini, così come descritto nell'**allegato A** ed evidenziato nella planimetria **allegato B**;

che l'area è caratterizzata dalla presenza di emergenze naturalistiche fra cui diverse specie di interesse conservazionistico e comunitario e dal punto di vista storico-testimoniale è attraversata da viabilità storiche e panoramiche tutelate, che uniscono diverse località di interesse per il settore est del territorio provinciale;

che ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/2011 all'Ente Parchi compete in particolare:

- a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;*
- b) la gestione delle Riserve naturali regionali;*
- c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;*
- d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;*
- f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;*
- g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n.7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);*
- h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre*

2009, n.27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);

i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);

j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;

k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;

che proprio tra i principi fondamentali della gestione dei territori caratterizzati da un rilevante valore naturalistico e ambientale, devono trovare applicazione e sperimentazione metodi innovativi di gestione, idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, attraverso la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili, sempre nel rispetto della difesa degli equilibri idraulici e idrogeologici;

che ai sensi della Legge 56/2014 e della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale, la Provincia non detiene più le funzioni in materia di parchi e riserve naturali, nonché in materia di valorizzazione turistica e di educazione ambientale;

## **CONSTATATO**

che la stessa Amministrazione Provinciale vede tra le *mission* fondamentali quella di provvedere alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio, dei beni culturali e del paesaggio, attraverso una gestione pianificata e sostenibile delle risorse locali e del territorio, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale a scala di area vasta;

che la gestione del patrimonio "territoriale" di competenza della Provincia, caratterizzata da un approccio "difensivo" di conservazione e tutela, deve essere sostituita, o meglio, integrata in modo sinergico, con un approccio "attivo" incentrato sulla valorizzazione e gestione, con l'obiettivo di una nuova valorizzazione sostenibile contribuendo, in modo strategico allo sviluppo socio-economico del territorio, attraverso una nuova definizione del patrimonio quale elemento strategico del governo del territorio dal duplice carattere ecologico-ambientale e politico-sociale;

che la valorizzazione del patrimonio ambientale, attuata in forma integrata tra più Soggetti con compiti e ruoli riconducibili alla governance territoriale, può assumere il ruolo di motore di sviluppo locale, finalizzato a generare crescita economica ed occupazionale a sostegno delle singole realtà locali;

## **CONSIDERATO**

che già la Provincia e l'Ente Parchi hanno sperimentato forme di collaborazione finalizzate a creare un sistema coordinato di attività, risorse umane ed economiche per ottimizzare funzioni e risorse pubbliche e per tutelare al meglio tale proprietà della Provincia, composta da beni immobili e mobili e dall'importante realtà di pregio rappresentata dal "Centro Faunistico del Monte Fuso";

che tra queste forme di collaborazione si rilevano gli accordi ex art. 15 L. 241/90 per la Gestione coordinata del Centro Faunistico (già Parco Provinciale) relativi al periodo febbraio 2015 - dicembre 2018 (accordi annuali), dal 01/01/2019 al 31/12/2020 (con accordo biennale tra le parti sottoscritto nell'aprile 2019) e dal 01/01/2021 al 31/12/2023 (con accordo triennale tra le parti sottoscritto in maggio 2021);

che tali strumenti di collaborazione prevedevano:

a) lo svolgimento di attività principali:

- assistenza medico-veterinaria e custodia degli animali, delle strutture e delle aree del centro faunistico;
- vigilanza area Centro Faunistico;
- manutenzione strutture, aree, impianti, mezzi ed attrezzature con priorità al recinto faunistico;

b) lo svolgimento di attività di specifica competenza dell'Ente Parchi

- coordinamento generale, le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni del Centro Faunistico del Monte Fuso appartenenti alla Provincia;
- disponibilità delle proprie strutture operative ed il proprio personale, dipendente ed incaricato, del servizio di vigilanza e del servizio veterinario;

c) competenze della Provincia di Parma:

- disponibilità dell'area e delle strutture;
- trasferimento all'Ente Parchi di un contributo annuale;

**DATO ATTO** dei positivi riscontri derivanti dall'attuazione degli Accordi precedenti;

**VALUTATO** che, riconoscendo congiuntamente la permanenza dell'interesse comune alla preservazione dell'area da un punto di vista naturalistico e faunistico e manutenzione delle infrastrutture presenti, sia ora opportuno potenziare la collaborazione, rimodulando obiettivi e linee di azione in una prospettiva di valorizzazione territoriale integrata sempre nel rispetto delle rispettive funzioni istituzionali e della propria disponibilità;

che il concetto di valorizzazione del patrimonio naturale e della biodiversità non può prescindere dalla definizione di strategie di interazione tra Enti competenti in un rapporto di armonizzazione di competenze ed interessi;

che modello di gestione integrata debba trovare una giusta forma di compromesso tra un utilizzo turistico ed economico di un'area protetta e la doverosa conservazione della natura, del paesaggio e della sua fruibilità e che, nel contempo, preveda strumenti in grado di

soddisfare la necessità di instaurare una comunicazione credibile con tutti i soggetti interessati

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Finalità dell'Accordo**

Il presente accordo è stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è finalizzato alla tutela e valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali del Centro Faunistico del Monte Fuso, elemento di pregio del patrimonio della Provincia, secondo un approccio "attivo" e coordinato tra i Soggetti firmatari, orientato anche allo sviluppo socio-economico del territorio interessato.

La realizzazione di questa **mission** di riferimento è costituita dalle seguenti **aree strategiche** di intervento e gestione coordinata, declinata negli obiettivi strategici di cui al successivo art.2:

- **As1)** *"valorizzazione patrimoniale"*;
- **As2)** *"presidio tecnico e di tutela naturalistico-faunistica"*;
- **As3)** *"promozione e incentivazione fruizione/ricettività"*;
- **As4)** *"sinergie di rete e programmazione condivisa"*;
- **As5)** *"equilibrio idrogeologico"*.

### **Art. 2 - Struttura e oggetto dell'accordo**

Il presente accordo si compone di un articolato recante i principi fondamentali dell'intesa e dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo:

- beni del Centro Faunistico del Monte Fuso appartenenti alla Provincia, così come meglio indicati e specificati nell'elaborato descrittivo (allegato A);
- planimetria dell'area (allegato B).

Nell'ambito delle diverse aree strategiche si prevedono i seguenti obiettivi strategici a risvolto operativo.

Nell'ambito dell'**As1)** *"valorizzazione patrimoniale"* di competenza della Provincia di Parma (azioni vincolate alla disponibilità di risorse a bilancio):

- **Obs 1.1)** favorire l'accessibilità alle strutture del Centro Faunistico: intervento di miglioramento della pavimentazione di accesso all'area e perfezionamento del collegamento alla viabilità comunale;

- **Obs 1.2)** migliorare l'efficienza della struttura di accoglienza dell'area: intervento di manutenzione straordinaria parte linea del centro visite/ufficio turistico;
- **Obs 1.3)** migliorare la funzionalità dei servizi:
  - intervento di manutenzione straordinaria delle recinzioni del recinto faunistico (da eseguire per lotti);
  - intervento di manutenzione straordinaria/adeguamento della mangiatoia degli animali;
- **Obs 1.4)** drenare risorse dalla disponibilità degli strumenti finanziari regionali nazionali e comunitari volti a supportare lo sviluppo di attività compatibili con le finalità del parco: utilizzare le competenze dell'Ufficio Europa della Provincia di Parma;

Area Strategica	Obiettivi strategici	2024	2025	2026
<b>As1</b> <i>“valorizzazione patrimoniale”</i>	Obs 1.1	■	■	■
	Obs 1.2	■	■	■
	Obs 1.3	■	■	■
	Obs 1.4	■	■	■

Nell'ambito dell'**As2)** “presidio tecnico e di tutela naturalistico-faunistica” di competenza dell'Ente Parchi;

- **Obs 2.1)** migliorare la gestione degli spazi della fauna (10 ha) per attuazione di piani di rotazione/riduzione (Daini, Cervi e Mufloni): interventi di monitoraggio e manutenzione ordinaria dei recinti (verifica stabilità);

Interventi da realizzare:

Piano di riequilibrio della densità della popolazione animali selvatici all'interno del recinto faunistico (in collaborazione tra Provincia ed Ente Parchi):

- ❖ Adeguare la densità della popolazione alle risorse dell'ambiente, cioè fare in modo che la densità sia il più possibile vicino a quella ottimale (densità biotica – densità agroforestale); la determinazione dei dati di prelievo risulterà da apposito **Piano di Riduzione**.
- ❖ Alla necessità di provvedere alla riduzione della attuale popolazione si affianca l'opportunità di aderire alla Filiera della “Selvaggina del Ducato – Parma e Piacenza” promossa e gestita dal GAL del Ducato.

Nell'ambito della presente area strategica sono ricomprese le attività ordinarie relative a:

- *mangimi e foraggio per gli animali del Centro Faunistico;*
- *manutenzione strutture, aree ed impianti, mezzi ed attrezzature in dotazione;*
- *assistenza medico-veterinaria agli ungulati del Centro Faunistico;*
- *vigilanza area Centro Faunistico;*

- custodia degli animali, delle strutture e delle aree del Centro Faunistico;
- attività amministrativa e tecnica relativa ai settori patrimonio immobiliare e naturale;
- coordinamento generale;

per le quali la Provincia prevede il trasferimento all'Ente Parchi delle risorse finanziaria di cui al successivo art. 7.

Area Strategica	Obiettivi strategici	2024	2025	2026
<b>As2</b> "presidio tecnico e di tutela naturalistico-faunistica"	Obs 2.1			

Nell'ambito dell'**As3)** "promozione e incentivazione fruizione/ricettività" di competenza condivisa:

- **Obs 3.1)** sviluppo di un sistema di fruizione turistica e ricreativa sostenibile ed integrata nel territorio del Centro Faunistico del M.te Fuso: collaborazione allo sviluppo di cartografie dei sentieri (in collaborazione con CAI);
- **Obs 3.2)** regolamentazione degli accessi: studio di fattibilità per la realizzazione\ individuazione di un'area specifica ad accesso a pagamento;
- **Obs 3.3)** fornire una risposta alla domanda di turismo verde e "ospitalità" (creazione di offerta ricettività diffusa): studio di fattibilità tecnico-economica per potenziamento area camper, localizzazione area attrezzata con strutture modulari in legno ecocompatibili, collocazione di strutture per l'attuazione di forme esperienziali di immersione nella natura (tende sospese nel bosco e bubble room) e localizzazione di un'area con piazzole per tende;
- **Obs 3.4)** realizzazione di una variante alla strada perimetrale di servizio per il controllo dello stato delle recinzioni;

Area Strategica	Obiettivi strategici	2024	2025	2026
<b>As3</b> "promozione e incentivazione fruizione/ricettività"	Obs 3.1			
	Obs 3.2			
	Obs 3.3			
	Obs 3.4			

Nell'ambito dell'**As4)** "sinergie di rete e programmazione condivisa" di competenza condivisa:

- **Obs 4.1)** sviluppo di piani di offerta formativa con progetti per le scuole: progetto "Un Patrimonio per la Scuola";
- **Obs 4.2)** realizzazione di eventi culturali per la valorizzazione delle tradizioni locali;
- **Obs 4.3)** coinvolgimento di associazioni culturali ed ambientaliste.

Area Strategica	Obiettivi strategici	2024	2025	2026
<b>As4</b> “sinergie di rete e programmazione condivisa”	Obs 4.1			
	Obs 4.2			
	Obs 4.3			

**As5)** “*equilibrio idrogeologico*” di competenza condivisa:

- **Ob 5.1)** promuovere azioni di manutenzione diffusa e attività formative con progetti dimostrativi per la sistemazione dei dissesti idrogeologici con l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Area Strategica	Obiettivi strategici	2024	2025	2026
<b>As5</b> “ <i>equilibrio idrogeologico</i> ”	Obs 5.1			

Nel corso della durata del presente accordo potranno essere disciplinate attività ulteriori rispetto a quelle attualmente previste nei predetti obiettivi, qualora ciò si rendesse necessario per la più piena e corretta attuazione dell’accordo. Tale ampliamento potrà essere formalizzato mediante scambio di lettera tra gli Enti sottoscrittori.

Eventuali modifiche ed integrazioni del presente accordo si intendono proposte nelle sedi e nei momenti predisposti dagli organi e dalle strutture di coordinamento e di attuazione.

### **Art. 3 - Obblighi delle parti**

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione del presente così come declinato negli obiettivi strategici di cui al precedente art.2.

In particolare rimane in capo all’Ente Parchi la manutenzione ordinaria di strutture, aree, impianti, mezzi ed attrezzature. Restano esclusi gli interventi straordinari conseguenti ad eventi imprevisti ed imprevedibili, che saranno oggetto di specifica valutazione ed accordo tra i sottoscrittori.

In particolare, all’Ente Parchi compete la gestione delle aree ad esso affidate. L’Ente si impegna a custodire e mantenere in buono stato di ordine e pulizia le aree affidate mediante le seguenti attività cui dovrà provvedere a propria cura e spese:

1. custodia e vigilanza delle strutture, degli ingressi, degli impianti e di tutte le strutture presenti;
2. mantenere il decoro, la pulizia e un idoneo livello di sicurezza per i fruitori;



3. manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti presenti;
4. tempestiva segnalazione all'Ufficio Provinciale di qualsiasi danno straordinario riscontrato;
5. vigilanza sul rispetto delle disposizioni emanate dalla Provincia ed in particolare di quanto disciplinato dal Regolamento, approvato con atto del Consiglio Provinciale n° 80/2005 e modificato con atti C.P. n° 7/2020 e C.P. n° 31/2021.

A tal fine l'Ente Parco potrà utilizzare oltre alle proprie strutture operative ed il proprio personale dipendente, incaricato e distaccato, ditte/operatori specializzati.

Per le collaborazioni finalizzate alla gestione degli animali ed alla manutenzione del Centro Faunistico all'Ente Parco è data facoltà che i mezzi in dotazione possano essere utilizzati da terzi esterni; tutto ciò con le necessarie garanzie (conducenti dei veicoli in possesso di abilitazione alla guida dei mezzi, coperture assicurative ad hoc).

Oltre alla custodia, cura ed assistenza veterinaria, è demandata all'Ente Parchi l'attuazione del piano di controllo ed eventuale riduzione della popolazione animale presente presso il recinto del Centro Faunistico. A tal fine l'Ente Parchi si farà carico degli oneri necessari, con conseguenti relativi introiti a proprio favore. E' altresì demandata all'Ente Parchi la comunicazione annuale relativa all'anagrafe animale, da inviare entro il 31/12 di ogni anno al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Parchi della Regione.

L'osservanza degli obblighi reciprocamente previsti avviene nel rispetto dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra enti pubblici.

#### **Art. 4 - Attuazione del Protocollo e Tavolo tecnico**

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2, le Parti si avvalgono delle proprie strutture per le attività di programmazione, verifica e monitoraggio dell'iniziativa. Le azioni di coordinamento ed attuazione riferite al presente accordo sono esercitate dal Direttore dell'Ente Parchi e dal Competente Dirigente della Provincia, coadiuvati da propri collaboratori. È istituito un Tavolo Tecnico con compiti di indirizzo, coordinamento strategico e monitoraggio periodico finalizzato all'attuazione del presente accordo.

Il Tavolo Tecnico è costituito dai nominati rappresentanti dalle Parti e presieduto dal Dirigente responsabile del Servizio Patrimonio e Pianificazione Territoriale della Provincia di Parma.

Il Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza trimestrale per il monitoraggio delle attività svolte.

#### **Art. 5 - Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha una durata di anni tre con decorrenza 01/01/2024 e scadenza 31/12/2026. L'accordo potrà essere rinnovato mediante adozione di apposito atto da parte degli Enti sottoscrittori.

#### **Art. 6 - Strumenti e risorse per l'attuazione dell'accordo**

Per l'attuazione del presente accordo, l'Ente Parchi mette a disposizione le proprie strutture operative ed il proprio personale dipendente, incaricato e distaccato

Per l'attuazione del presente accordo la Provincia di Parma mette a disposizione, senza oneri a carico dell'Ente Parchi, l'area e le attrezzature in oggetto, condividendo con l'Ente Parchi il ruolo di soggetto titolato ad espletare funzioni tecnico – amministrative e di tutela dei beni del Centro Faunistico del Monte Fuso appartenenti alla Provincia, così come meglio indicati e specificati nell'elaborato descrittivo allegato A.

### **Art. 7 - Risorse finanziarie**

Ai fini dell'attuazione delle attività ordinarie di cui all'art. 2 e 3 (azioni previste entro l'area As2 e meglio specificate all'art.3 quali competenze dell'Ente Parchi), la Provincia si impegna a garantire, per il periodo di riferimento del presente accordo, il trasferimento all'Ente Parchi delle seguenti risorse finanziarie:

- anno 2024 € 60.000,00 quota unica entro il mese di Giugno;
- anno 2025 € 60.000,00 quota unica entro il mese di Giugno;
- anno 2026 € 60.000,00 quota unica entro il mese di Giugno.

Come previsto all'art.3 del presente accordo, la manutenzione ordinaria delle strutture, aree impianti mezzi ed attrezzature rimane in capo all'Ente Parchi.

### **Art. 8 - Regolamento del Centro Faunistico del Monte Fuso**

L'accesso e la fruizione delle aree del Centro Faunistico del Monte Fuso sono disciplinati dallo specifico Regolamento, approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 80/2005 e ss.mm.ii.

L'Ente Parchi ha la facoltà, in relazione alle nuove modalità di gestione dell'area, di proporre alla Provincia, per l'approvazione da parte della stessa, modifiche ed adeguamenti a tale Regolamento.

Eventuali progetti speciali o sperimentazioni concernenti modalità di accesso al Centro Faunistico o azioni di sorveglianza potranno essere esercitate in deroga al vigente regolamento esclusivamente per il periodo necessario alla verifica della sostenibilità degli stessi.

### **Art. 9 - Contratto per la gestione delle strutture e dei servizi turistici**

Il contratto di concessione d'uso ed affidamento del servizio di gestione delle strutture turistiche del Centro Faunistico, affidate a soggetto privato con contratto Rep. n. 14652 del 08/10/2013, rimane in carico alla Provincia nell'ambito delle attività caratteristiche dell'As1) "*valorizzazione patrimoniale*".

### **Art. 10 - Responsabilità**

L'Ente Parchi risponde in solido con la Provincia delle eventuali cause civili o penali che i fruitori dovessero intentare per danni a cose o a persone.

### **Art. 11 - Controversie e procedimenti di conciliazione**

Eventuali controversie che non trovino composizione bonaria sono rimesse alla competenza del Foro di Parma.

### **Art. 12 - Registrazione e norme transitorie e finali**

Il presente accordo, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 dalle parti che dichiarano la validità dei propri certificati di firma e la loro conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) dello stesso D.Lgs. 82/2005.

L'accordo è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, stipulato in forma di scrittura privata e soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26/4/1986, con onere a carico della parte richiedente.

Letto, approvato, sottoscritto

per la Provincia di Parma

\_\_\_\_\_ (*firmato digitalmente*)

per l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale

\_\_\_\_\_ (*firmato digitalmente*)